



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - VENERDÌ, 16 APRILE 2010

6° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 APRILE 2010 - N. 3715 (4.3.0)
D.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009 – Approvazione delle disposizioni attuative e dell'apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al Programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva «Nitrati»

271

Anno XL - N. 84 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Agricoltura

(BUR2008031)

D.d.u.o. 14 aprile 2010 - n. 3715

(4.3.0)

D.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009 – Approvazione delle disposizioni attuative e dell'apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al Programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva «Nitrati»**IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ E L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA DELLE AZIENDE**

Richiamate:

- la d.g.r. n. 3439 del 7 novembre 2006 «Adeguamento del programma d'azione della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n. 17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. n. 209 del 7 aprile 2006»;
- la d.g.r. n. 5868 del 21 novembre 2007 «Integrazione con modifica al programma di azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. 152/2006, art. 92, e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 5215 del 2 agosto 2007»;
- la d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009 «Programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva "Nitrati"»;

Visto il punto 3 del dispositivo della richiamata deliberazione n. 10890/2009 che demanda l'apertura dei termini di presentazione delle domande per la concessione degli incentivi previsti dal citato Programma di interventi, nonché la definizione del modello di domanda e delle modalità tecniche attuative del programma stesso al dirigente dell'Unità Organizzativa proponente sulla base delle effettive disponibilità a bilancio;

Considerato che il punto 5 del dispositivo della citata deliberazione n. 10890/2009 prevede che per le finalità del richiamato Programma di interventi, risultano disponibili € 5.000.000,00, che trovano copertura finanziaria per € 3.000.000,00 sul cap. 3.7.3.3.39.7383 del bilancio di previsione 2010 e per € 2.000.000,00 sul cap. 3.7.3.3.39.7383 del bilancio di previsione 2011, oltre a eventuali risorse finanziarie che dovessero essere rese disponibili con la stessa finalizzazione nel corso dei suddetti esercizi finanziari;

Dato atto che:

- in relazione al Reg. (CE) n. 800/2008 – cui fa riferimento il sostegno per la parte agroenergia del programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva nitrati – è stato registrato l'aiuto in esenzione n. X44/2010 in data 21 gennaio 2010;
- in relazione al Reg. (CE) n. 1857/2006 – cui fa riferimento il sostegno per la parte agricola del programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva nitrati Reg. (CE) n. 1857/2006 è stato registrato l'aiuto in esenzione n. XA14/2010 in data 4 marzo 2010;

Ritenuto di:

- approvare le allegato disposizioni applicative sulle modalità e termini di concessione degli incentivi per l'attuazione del programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva «Nitrati», allegato 1 al presente atto, parte integrante, composto di n. 17 pagine;
- stabilire che le istanze devono essere presentate utilizzando il modello di domanda allegato 2 al presente atto, parte integrante, composto di n. 9 pagine;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008;

DECRETA

Recepito le premesse:

1. di approvare le disposizioni attuative e l'apertura dei termini di presentazione delle istanze di adesione al Programma straordinario di interventi per l'attuazione della direttiva «Nitrati», al-

legato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale, composto di n. 17 pagine;

2. di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente atto possono essere presentate le istanze utilizzando il modello di domanda allegato 2 al presente atto composto di n. 9 pagine, parte integrante e sostanziale, secondo le modalità e i termini previsti nelle disposizioni di cui al punto 1;

3. di dare atto che per l'attuazione del programma di interventi risultano disponibili € 5.000.000,00, che trovano copertura finanziaria per € 3.000.000,00 sul cap. 3.7.3.3.39.7383 del bilancio di previsione 2010 e per € 2.000.000,00 sul cap. 3.7.3.3.39.7383 del bilancio di previsione 2011, oltre a eventuali risorse finanziarie che dovessero essere rese disponibili con la stessa finalizzazione nel corso dei suddetti esercizi finanziari;

4. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente atto e dei relativi allegati.

Il dirigente dell'unità organizzativa
Interventi per la competitività e l'innovazione
tecnologica delle aziende:

Antonio Tagliaferri

_____ • _____

ALLEGATO 1

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE E APERTURA DEI TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ADESIONE
AL PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA DIRETTIVA NITRATI
D.G.R. 23 DICEMBRE 2009, N. 10890**

1. PREMESSA

La Regione Lombardia, in base alle competenze attribuite alle Regioni dallo Stato, intende incentivare l'attuazione di investimenti intesi a produrre energia da fonti rinnovabili derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, nelle parti relative alle azioni riguardanti gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, alla protezione dell'ambiente, all'efficienza e al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'introduzione di pratiche agricole innovative, al miglioramento della qualità di prodotto e di processo, all'introduzione di sistemi di gestione ambientale nel settore agricolo, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli allevamenti.

Con la programmazione di detti investimenti si intende contestualmente perseguire anche una corretta gestione degli effluenti di allevamento e delle attività zootecniche, al fine di promuovere nelle aziende agricole l'adozione di buone pratiche compatibili con la sostenibilità ambientale.

In particolare si vuole promuovere l'attivazione di tecniche gestionali e di sistemi idonei a limitare l'impatto ambientale mediante il contenimento del carico d'azoto e delle emissioni climateranti prodotte da effluenti zootecnici sull'intero territorio regionale, anche attraverso una loro maggiore valorizzazione, ai fini di una migliore utilizzazione agronomica.

Gli interventi previsti e i connessi investimenti risultano finalizzati – contestualmente e in parallelo – ad un complessivo miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività agricole (miglioramento della qualità dell'aria, miglioramento dello stato dei suoli, prevenzione delle emissioni di ammoniaca, PM10 e gas climateranti in atmosfera, prevenzione delle molestie olfattive, prevenzione e miglioramento degli aspetti sanitari e di salute pubblica legati alla gestione degli effluenti di allevamento).

La Regione Lombardia, in attuazione del d.lgs. n. 152/2006, di recepimento della Direttiva 91/676 CEE e con riferimento alla deliberazione n. 5868 del 21 novembre 2007, così come integrata dalla deliberazione n. 10892 del 23 dicembre 2009, relative all'adozione del programma d'azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, intende attivare un «Programma straordinario nitrati», prevedendo interventi per il contenimento del carico d'azoto prodotto e per l'ammodernamento delle strutture di stoccaggio, privilegiando, per quanto riguarda la gestione delle deiezioni, la connessa realizzazione di impianti agroenergetici.

2. FINALITÀ

Con il presente programma, in attuazione della citata legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 e della d.g.r. n. 5868 del 21 novembre 2007 si intendono sostenere le azioni intese a produrre energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento agli impianti aziendali, interaziendali e consortili per la produzione di agroenergie da effluenti di allevamento. A tal fine vengono valorizzati gli interventi che, nel contesto di produzione e efficienza energetica, migliorino la gestione degli effluenti di allevamento e la sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche.

Sotto il profilo ambientale, il processo di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento migliora altamente, negli aspetti qualitativi, le loro possibilità di impiego a fini agronomici rispetto al refluo tal quale, ampliando di molto l'efficacia fertilizzante e le modalità di utilizzazione (es. distribuzione anche in copertura). In parallelo tale processo permette anche di perseguire vari e importanti obiettivi ambientali (produzione di energia da fonti rinnovabili, qualità dell'aria, qualità delle acque, qualità dei suoli, tutela e prevenzione in tema di sicurezza sanitaria, prevenzione delle molestie olfattive), fattori ormai imprescindibili per una agricoltura moderna e intensiva. Questi ultimi aspetti sono ancora più significativi se si considera il contesto fortemente «antropico» in cui il settore primario si trova ad operare in Lombardia.

Sono altresì possibili, particolarmente in situazioni caratterizzate da un elevato rapporto tra effluenti prodotti e terreni disponibili per l'utilizzazione agronomica, soluzioni che prevedano

prevalentemente la valorizzazione del contenuto energetico delle matrici e/o la delocalizzazione della frazione organica.

Le tipologie di intervento riguardano la realizzazione di impianti di valorizzazione agroenergetica nelle aziende agricole o in loro connessione contestualmente a interventi per il contenimento dell'apporto di azoto e sostanze nutrienti di origine agricola e/o la valorizzazione dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- d.m. 7 aprile 2006 Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- d.g.r. 11 ottobre 2006, n. 3297 «Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione e individuazione»;
- d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5868 «Integrazione con modifica al programma di azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. 152/2006, art. 92, e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 5215 del 2 agosto 2007»;
- d.g.r. 23 dicembre 2009, n. 10890 «Programma straordinario per l'attuazione della direttiva nitrati»;
- d.g.r. 23 dicembre 2009, n. 10892, recante modifiche e integrazioni alla d.g.r. n. 5868/2007 «Integrazione con modifica al programma di azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. 152/2006, art. 92, e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 17149/1996, approvati con deliberazione di Giunta n. 5215 del 2 agosto 2007».

4. BENEFICIARI

Possono presentare domanda:

A. Impresa individuale ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004

- titolare di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «Imprenditori agricoli» o sezione «coltivatori diretti»);
- in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

B. Società agricola ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004:

- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale «imprese agricole»);
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

C. Società cooperativa ai sensi del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004:

- titolare di partita IVA;
- iscritta all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
- in possesso della qualifica di IAP oppure sia imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile.

D. Impresa associata

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro per realizzare un investimento in comune.

L'impresa associata deve essere:

- legalmente costituita;
- titolare di partita IVA;
- iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio – sezione speciale «Imprese agricole» o sezione «coltivatori diretti» oppure all'Albo delle società cooperative di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento.

L'impresa associata deve conservare la propria identità giuridico-fiscale ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dal Programma.

Le fatture relative agli interventi previsti dal programma di investimento devono essere intestate all'impresa associata.

E. Società di capitali operanti nel settore delle agroenergie controllate per almeno il 51% da uno o più soggetti indicati alle lettere A, B, C, D.

F. Associazione Temporanea di Impresa (ATI)

Le imprese agricole, costituite nelle forme indicate alle lettere A, B e C, possono associarsi tra loro e/o con altre imprese per realizzare un investimento in comune.

Nel caso di associazione temporanea di impresa costituita anche con imprese diverse da quelle indicate alle lettere A, B e C, l'impresa mandataria dovrà essere un'impresa agricola, costituita in una delle forme indicate alle lettere A, B e C.

Nell'Associazione temporanea d'impresa, l'impresa mandataria è l'unica responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente nel garantire una corretta e puntuale esecuzione dell'opera, assumendosi anche l'onere di provvedere a sostituire, con la propria struttura o con un'altra azienda, una mandante che eventualmente non sia in grado di eseguire la parte dell'opera di propria competenza.

L'Associazione temporanea d'impresa deve conservare una durata coincidente con l'esecuzione dell'opera per la quale è stata costituita ed ha l'obbligo di mantenere il vincolo associativo sino al completo adempimento degli impegni previsti dal Programma.

G. Consorzi di Bonifica

I Consorzi di Bonifica così come definiti dall'art. 79 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31.

Per le finalità del presente programma possono presentare domanda anche i Consorzi di Miglioramento fondiario di secondo grado, così come definiti all'art. 84 della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31.

H. Comuni

Tutti i Comuni della Lombardia.

I soggetti di cui ai lettere G e H possono presentare domanda solo per la tipologia di intervento di cui al punto 3) del paragrafo 3.1 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009.

5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO

Prerequisiti

Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari di cui al precedente punto 4 che, al momento della domanda, garantiscono le seguenti condizioni:

1. – Capacità professionale dell'imprenditore

Nel caso di giovani imprenditori, l'impresa agricola che effettua l'investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni attuative della misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

2. – Rispetto delle normative in materia di ambiente e sicurezza ed igiene dei lavoratori

Devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza dei lavoratori, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione.

3. – Giovani imprenditori agricoli

I giovani imprenditori (età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti) che presentano domanda possono raggiungere il requisito di cui al precedente punto 1 entro 3 anni a decorrere dal primo insediamento.

6. PRIORITÀ

6.1 Criteri per l'attribuzione delle priorità

La formulazione della graduatoria dei punteggi di priorità è desunta sulla base della «Scheda A per l'attribuzione dei punteggi di selezione», parte integrante dell'allegato alla d.g.r. n. 10890/2009 (riguardante la qualità del progetto, le caratteristiche soggettive del richiedente, la zonizzazione).

6.2 Scheda per l'attribuzione dei punteggi di selezione

L'istruttoria dei punteggi di selezione consente l'attribuzione di massimo 60 punti per progetto.

Per consentire l'istruttoria è obbligatoria, da parte del richiedente, la compilazione della scheda e) di valutazione, di cui al successivo punto 11.2.

I criteri per l'attribuzione dei punteggi sono raggruppati per area di valutazione così contraddistinte:

- qualità del progetto: la buona qualità del progetto costituisce il fattore chiave per la validità di realizzazione e gestione dell'investimento e degli impianti, nonché per la loro sostenibilità ambientale. In tale area sono in particolare considerati gli aspetti di:
 - riduzione degli impatti ambientali derivante dal progetto;
 - innovazione;
 - efficienza energetica dei processi;
 - impiego, gestione e distribuzione degli effluenti di allevamento.

Il progetto deve analizzare e considerare tutti i diversi aspetti della gestione degli effluenti di allevamento: produzione di energia, processi di valorizzazione/contenimento dell'azoto, strutture di stoccaggio e relative coperture, opere accessorie per la movimentazione degli effluenti, distribuzione degli effluenti di allevamento per utilizzazione agronomica con modalità che assicurino una elevata efficienza fertilizzante e una elevata sostenibilità ambientale.

L'area di valutazione consente di promuovere i progetti che meglio rispondono a tali requisiti. Il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 40 punti;

- caratteristiche soggettive del richiedente: il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 10 punti;
- zonizzazione: l'area di valutazione riconosce le priorità legate alla specifica localizzazione dell'intervento. Il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 10 punti.

Al fine di consentire la valutazione in sede di istruttoria i richiedenti devono descrivere, per ogni area di valutazione, gli elementi di valutazione e i dati quantitativi a supporto di quanto dichiarato, opportunamente documentati.

7. TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Gli aiuti vengono concessi per le sottoindicate tipologie di intervento:

- 1) impianti agroenergetici aziendali in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
- 2) impianti agroenergetici realizzati in forma associata in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto che comprendano la copertura degli stoccaggi;
- 3) impianti per la gestione comprensoriale degli effluenti di allevamento: impianti agroenergetici in abbinamento a impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto, e compresa la copertura degli stoccaggi, che prevedono la gestione degli effluenti a livello territoriale;
- 4) integrazione di impianti agroenergetici esistenti: potenziamento impianto, copertura di stoccaggi, realizzazione di impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto;
- 5) impianti energetici a fonti rinnovabili e/o impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto, funzionali al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale delle attività zootecniche.

Nel progetto di investimento è ammissibile a contributo l'insieme delle opere e impianti per la realizzazione di strutture di produzione ed utilizzazione di energia rinnovabile, anche di tipo semplificato, comprensive delle strutture di stoccaggio dei liquami e/o di altre opere accessorie per la movimentazione degli effluenti e l'uso efficiente dell'energia, unitamente alla realizzazione di strutture integrative per la riduzione dell'azoto e/o la sua valorizzazione ai fini dell'utilizzazione agronomica.

Deve essere prevista la copertura degli stoccaggi finali della frazione separata liquida.

Può essere omessa la previsione degli stoccaggi finali della frazione separata liquida nel caso di effluenti sottoposti a processi di rimozione dell'azoto volatile che assicurano un'efficienza di almeno il 70%.

In connessione con gli impianti di cui ai precedenti punti 1, 2,

3, 4 e nell'ambito del progetto di investimento, sono ammissibili a finanziamento le macchine e le attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento a fini di utilizzazione agronomica che assicurano una elevata efficienza fertilizzante e una elevata sostenibilità ambientale (iniezione diretta e/o contestuale interrimento).

Nel caso di interventi comprensoriali di cui al precedente punto 3) il progetto deve essere supportato da un formale accordo sottoscritto tra i soggetti conferenti e il soggetto proponente l'intervento stesso.

In presenza di ammissibilità al finanziamento regionale tale accordo deve trasformarsi in contratto definitivo tra le parti, di durata almeno pari al completo adempimento degli impegni previsti dal Programma.

La caratteristica comprensoriale del progetto è in funzione del coinvolgimento e delle ricadute territoriali della proposta, da ricondursi comunque a precise aree geografiche delimitate (es. Comuni o loro frazioni).

8. RIFERIMENTI PROGETTUALI ED IMPIANTISTICI

Per ogni progetto deve essere fornita nella scheda di valutazione specifica descrizione tecnica che indichi, in maniera sintetica ma completa, le caratteristiche tecniche di funzionamento degli impianti, la relativa efficienza raggiungibile, gli eventuali aspetti di innovazione.

Il piano di monitoraggio e di controllo del funzionamento del sistema progettuale deve essere sempre previsto.

Per la quantificazione delle perdite di azoto finali i valori di riferimento sono quelli della tabella 3 del d.m. 7 aprile 2006.

Per il calcolo dell'azoto escreto, le risultanze sono quelle che derivano o dalle note alla tabella 2 del citato d.m. 7 aprile 2006 o dal programma certificato di ridotta nutrizione proteica.

9. ESCLUSIONI

Sono escluse dal finanziamento le spese per:

1. acquisto terreni e fabbricati;
2. acquisto di impianti, macchine ed attrezzature, anche informatiche usate e/o non direttamente connesse agli interventi ammissibili;
3. opere di manutenzione ordinaria;
4. interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;
5. investimenti di semplice sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione energetica aziendale da fonti rinnovabili e la sostenibilità ambientale delle attività agricole e zootecniche.

10. CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELL'AUTO FINANZIARIO

10.1 Entità delle spese ammissibili e del contributo

L'importo minimo dei costi ammissibili a contributo è pari a € 100.000,00.

L'importo massimo dei costi ammissibili a contributo è pari a:

- € 4 milioni per le tipologie di intervento di cui ai punti 1), 4) e 5) del paragrafo 3.1 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009;
- € 7 milioni per le tipologie di intervento di cui al punto 2) del paragrafo 3.1. dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009.

Non è previsto un limite di investimento per la tipologia di intervento di cui al punto 3) del paragrafo 3.1. dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009, fermi restando i limiti di aiuto previsti dai regolamenti di cui ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 dell'allegato medesimo.

Per la parte di investimenti relativi agli impianti energetici, la misura di aiuto è soggetta alle disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 800/2008 («Regolamento generale di esenzione per categoria») e in particolare alle condizioni specificate al paragrafo 4.1.1 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009, con una intensità di aiuto pari al:

- 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
- 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

Sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali, ai sensi dell'art. 15 («Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI») del suddetto regolamento.

Nel caso di interventi comprensoriali di cui al punto 3) del paragrafo 3.1 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009 in alternativa all'applicazione delle percentuali suddette di cui all'art. 15 del Reg. (CE) n. 800/2008, per la sola parte di produzione di energia da fonti rinnovabili, potranno trovare applicazione le previsioni dell'art. 23 («Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili») del regolamento medesimo, con una intensità di aiuto pari al 45% dei costi ammissibili. Tale intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi a piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

In questo caso sono ammissibili i costi che corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi a una centrale elettrica tradizionale o a un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

I costi ammissibili sono calcolati secondo le modalità di cui al paragrafo 3 dello stesso art. 23.

Per le tipologie di intervento non rientranti nel capo di applicazione del Reg. (CE) n. 800/2008, in quanto aiuti a favore di attività connesse alla produzione primaria, di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, la concessione degli aiuti è soggetta alle disposizioni previste dal Reg. (CE) n. 1857/2006 («Aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese nella produzione di prodotti agricoli»), ai sensi dell'art. 4 («Investimenti nelle aziende agricole»), e in particolare alle condizioni specificate al paragrafo 4.1.2 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009, con una intensità di aiuto pari al 40% dei costi ammissibili.

Tali disposizioni sono applicate alle seguenti tipologie di investimento:

- strutture di stoccaggio dei liquami, comprensive delle coperture, non direttamente finalizzate alla produzione energetica (stoccaggi finali);
- impianti per la valorizzazione/contenimento dell'azoto;
- opere accessorie per la movimentazione degli effluenti, incluse le reti di adduzione all'impianto e di redistribuzione al campo per utilizzazione agronomica;
- macchine e attrezzature per la distribuzione degli effluenti di allevamento a fini di utilizzazione agronomica che assicurano una elevata efficienza fertilizzante e una elevata sostenibilità ambientale (iniezione diretta e/o contestuale interrimento).

Le spese ammissibili comprendono: la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili; l'acquisto (o il leasing con patto di acquisto) di macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici (fino ad un massimo del loro valore di mercato); le spese generali collegate alle spese suddette.

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006 l'importo globale degli aiuti concessi per queste tipologie a una singola impresa non può superare 400.000,00 euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000,00 euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

10.2 Forme di aiuto

L'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento degli interessi.

Il contributo in conto interessi è calcolato in equivalente sovvenzione lorda in percentuale del volume degli investimenti ammessi a finanziamento.

Nel caso del concorso sugli interessi, l'aiuto non può eccedere i 5 punti percentuali del tasso praticato per il finanziamento. La durata del finanziamento è compresa tra un minimo di 7 anni e un massimo di 15 anni.

L'aiuto si applica nel limite del tasso effettivamente praticato.

L'importo dell'operazione finanziaria oggetto dell'aiuto non può superare il valore dei costi dichiarati ammissibili.

Complessivamente il valore dell'aiuto non può superare i limiti individuati al paragrafo 4 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009.

Su richiesta del beneficiario è possibile concedere un acconto nella misura massima del 20% dell'importo dell'aiuto, calcolato

come abbuono di interesse, previa presentazione di apposita fidejussione pari al 110% dell'importo da erogare ed in seguito all'inizio dei lavori. La domanda di acconto, da inoltrare all'Istituto erogante e all'amministrazione Provinciale competente per territorio, può essere accolta solo a seguito della formalizzazione del contratto preliminare di mutuo.

Nel caso i beneficiari siano i Comuni o i Consorzi di Bonifica, l'aiuto può essere concesso nella forma di contributo in conto capitale.

Il contributo in conto capitale è concesso sino ad un massimo corrispondente alle percentuali di sostegno stabilite per il contributo in conto interessi.

10.3 Modalità di calcolo

1. Per il calcolo del contributo regionale per finanziamenti a tasso variabile, il tasso da utilizzare quale riferimento è l'Euribor a 6 mesi/base 360 media mese precedente la stipula del mutuo, maggiorato dell'eventuale spread applicato dalla banca.
2. Le condizioni economiche applicate dal sistema bancario ai finanziamenti a tasso variabile per la determinazione degli interessi effettivi e il conseguente calcolo delle rate saranno definite avendo quale indice di riferimento: «Euribor a 6 mesi base 360 (media/rilevazione puntuale) del mese antecedente la decorrenza di ciascuna rata di ammortamento».
3. Per il calcolo del contributo regionale per finanziamenti a tasso fisso, il tasso da utilizzare quale riferimento è l'IRS (Interest Rate Swap) – per un periodo pari alla durata del finanziamento – in vigore alla stipula del mutuo (atto unico ovvero atto definitivo nel caso di doppio contratto), maggiorato dell'eventuale spread applicato dalla banca.
4. L'importo spettante, erogato in un'unica soluzione a seguito di accertamento finale, è attualizzato utilizzando per il calcolo il tasso indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, in vigore alla data di stipula del contratto di mutuo (atto unico ovvero atto definitivo nel caso di doppio contratto).
Nel caso l'erogazione del contributo avvenga in un periodo successivo a 120 giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo (atto unico ovvero atto definitivo), il tasso da utilizzare per l'attualizzazione è quello indicato dalla Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea, in vigore al momento dell'erogazione.
Al tasso base va aggiunta la maggiorazione di 1 punto (100 punti base).
5. L'erogazione finale tiene conto degli eventuali acconti già liquidati.
6. La determinazione del contributo regionale avviene con l'ausilio di appositi fogli di calcolo messi a disposizione delle Province e degli Istituti di credito.
7. Nel limite del contributo ammesso, nel caso di mutui può essere considerata anche la quota parte di interessi applicati su pre-finanziamenti/pre-ammortamenti eventualmente concessi.
8. Nei limiti di aiuto previsti dai regolamenti di cui ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009 e nelle forme di cui al precedente punto 10.2, è ammissibile il concorso nel pagamento degli interessi di contratti di leasing con patto di acquisto.

11. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

11.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata al protocollo della Provincia nel cui territorio si realizzano gli interventi e inviata, per conoscenza, all'Istituto erogante scelto dai beneficiari, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed entro e non oltre venerdì 14 maggio 2010.

Le domande devono essere predisposte, sotto forma di autocertificazione, come previsto dal d.P.R. n. 445/2000 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».

11.2 Documentazione della domanda

La domanda deve essere presentata completa della documentazione sotto indicata:

- copia del fascicolo aziendale aggiornato attraverso il SIARL, per ciascuna delle aziende agricole coinvolte nel progetto;
- scheda a: rispetto delle normative in materia di ambiente, sicurezza e igiene dei lavoratori;
- scheda b: consumi energetici;
- scheda c: relazione tecnica-economica dell'intervento;
- scheda e: scheda di valutazione;
- scheda f: scheda intervento comprensoriale (solo se la richiesta riguarda tale tipologia).

Al momento dell'accertamento amministrativo il Poa/Poas dovrà risultare aggiornato nel rispetto delle disposizioni di cui alla d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5868 «Integrazione con modifica al programma di azione per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. 152/2006, art. 92, e d.m. 7 aprile 2006)» e sue successive modifiche e integrazioni.

Non vengono accettate e conseguentemente sono archiviate, le domande incomplete della documentazione sopraindicata.

11.3 Impianti comprensoriali

Le domande presentate per la tipologia di intervento 3) «Impianti comprensoriali» di cui al punto 3) del paragrafo 3.1 dell'allegato d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009 hanno valore di manifestazione di interesse da parte del soggetto richiedente.

La domanda costituisce titolo prioritario per la successiva istruttoria che sarà effettuata congiuntamente tra il competente ufficio della Direzione Generale Agricoltura e i rispettivi uffici provinciali.

L'esame istruttorio, oltre ai normali approfondimenti di tipo tecnico e amministrativo valuterà, in particolare, i termini di fattibilità e la effettiva cantierabilità di quanto proposto, considerando l'opportunità di ricorrere, ove del caso, anche a procedure di programmazione negoziata sulla base delle relative vigenti disposizioni.

Per tale tipologia di intervento la graduatoria sarà unica a livello regionale e separata rispetto alle graduatorie provinciali.

11.4 Istruttoria delle domande e formulazione della graduatoria provvisoria

La Provincia competente per territorio, entro venerdì 18 giugno 2010, provvede all'istruttoria delle domande presentate e alla formulazione della graduatoria provvisoria, sulla base della scheda di valutazione e considerata la documentazione presentata.

11.5 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria preliminare

La Provincia competente per territorio comunica ai richiedenti non ammessi l'esito dell'istruttoria provvisoria, inviando copia del verbale nonché le modalità di riesame.

La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro venerdì 25 giugno 2010.

Tale comunicazione, per le domande istruite positivamente, deve contenere per ogni beneficiario l'indicazione del punteggio assegnato.

Entro la stessa data di venerdì 25 giugno 2010 le Province inviano altresì le graduatorie provvisorie alla Regione.

11.6 Presentazione richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 7 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria preliminare, ha facoltà, ai sensi della l. 241/90, di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria intermedia assume carattere definitivo.

11.7 Comunicazione dell'esito del riesame

La Provincia comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 5 giorni dalla data del ricevimento della memoria.

Il periodo che intercorre tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria preliminare e la data di comunicazione dell'esito del riesame non può essere superiore a 20 giorni.

12. FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI

12.1 Istruttoria definitiva

Concorrono alla formulazione della graduatoria definitiva i

soli progetti di investimento già ammessi nella graduatoria provvisoria, per i quali alla data di venerdì 10 settembre 2010 risulti fissata la convocazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12, d.lgs. 387/2003.

Per l'istruttoria si fa riferimento alla documentazione progettuale presentata ai fini del citato procedimento di Autorizzazione Unica, debitamente integrata con il computo metrico analitico estimativo delle opere a firma di un tecnico iscritto ad un ordine/albo professionale e con la scheda d) preventivo di spesa.

L'istruttoria e l'insieme delle procedure relative all'attuazione del Programma straordinario per l'attuazione della direttiva nitrati si configurano come procedimento amministrativo connesso, riguardante medesime finalità e risultati, al procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La documentazione integrativa (computo metrico e scheda d) preventivo di spesa) deve essere fatta pervenire a cura del richiedente all'ufficio provinciale competente per l'istruttoria del progetto di investimento contestualmente alla data della fissazione della Conferenza dei Servizi per il procedimento di Autorizzazione Unica - art. 12, d.lgs. 387/2003 e comunque entro la data di venerdì 10 settembre 2010.

Qualora per la realizzazione dell'intervento richiesto siano previsti Dichiarazione di Inizio Attività ovvero Permesso di costruire, questi devono essere presentati alla sede competente nei tempi stabiliti e fatti contestualmente pervenire per conoscenza anche all'ufficio provinciale competente per l'istruttoria del progetto di investimento, unitamente alla documentazione integrativa di cui al capoverso precedente, comunque entro la data di venerdì 10 settembre 2010.

In sede di istruttoria definitiva viene verificata la coerenza di quanto dichiarato nella scheda di valutazione e si provvede a confermare/rivedere il punteggio assegnato in fase di istruttoria preliminare sulla base della documentazione integrativa presentata, nonché a riconoscere la spesa ammessa e il relativo contributo.

Per la congruità dei costi si fa riferimento al prezzario della CCIAA della Provincia di competenza. In caso di carenza di voci tecniche si fa riferimento ai prezzari delle CCIAA delle Province limitrofe.

È ammessa l'esecuzione di lavori in economia, chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, fino ad un importo massimo di 40.000,00 euro eseguito direttamente dagli imprenditori agricoli.

Per la verifica di congruità degli importi, per i lavori effettuati in economia, si fa riferimento al prezzario CCIAA della Provincia di competenza, applicando un abbattimento forfettario del 25%.

Sono ammesse le spese generali fino ad un massimo, calcolato in percentuale sull'importo dei lavori al netto dell'IVA, del:

- a) 10% nel caso di interventi inerenti alle opere
- b) 5% nel caso di interventi inerenti agli impianti e alle dotazioni fisse.

Le spese generali comprendono:

1. la progettazione degli interventi proposti;
2. la direzione lavori e la gestione del cantiere;
3. spese per la costituzione di polizze fideiussorie.

12.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria definitiva

La Provincia competente per territorio comunica ai richiedenti l'esito dell'istruttoria definitiva, inviando copia del verbale nonché le modalità di riesame.

La comunicazione, deve contenere per ogni beneficiario l'indicazione del punteggio assegnato, nonché della spesa e del contributo ammessi.

La comunicazione deve essere trasmessa al richiedente entro venerdì 22 ottobre 2010.

12.3 Presentazione richiesta di riesame

Indipendentemente dalle possibilità di ricorso previste dalla normativa vigente, il richiedente entro 7 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria definitiva, ha facoltà, ai sensi della l. 241/90, di presentare alla Provincia memorie scritte al fine di riesaminare la domanda e ridefinire la propria posizione.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo.

12.4 Comunicazione dell'esito del riesame

La Provincia comunica al ricorrente l'esito positivo/negativo del riesame entro 5 giorni dalla data del ricevimento della memoria.

Il periodo che intercorre tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria preliminare e la data di comunicazione dell'esito del riesame non può essere superiore a 20 giorni.

La Provincia approva con proprio atto la graduatoria definitiva delle domande ammissibili a finanziamento, ordinandole per punteggio di priorità decrescente.

A parità di punteggio, la posizione in graduatoria viene definita con ordinamento crescente della data di nascita del legale rappresentante.

L'elenco delle domande ammissibili deve contenere la descrizione sintetica dell'intervento, l'indicazione della spesa ritenuta ammissibile e del relativo contributo.

La graduatoria deve essere inviata alla Direzione Generale Agricoltura tassativamente entro venerdì 12 novembre 2010.

La Direzione Generale Agricoltura, sulla base degli elenchi trasmessi dalle Province, comunica alle Province le domande ammesse a finanziamento sulla base delle risorse disponibili a bilancio ed effettua il relativo riparto.

13. COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DELL'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

La Provincia, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione delle domande ammesse a finanziamento provvede a comunicare al beneficiario e all'Istituto erogante l'esito dell'istruttoria degli atti progettuali presentati, delle opere e dotazioni ammesse e l'effettivo importo del contributo concedibile.

14. PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per carenza di risorse, mantengono validità per un periodo pari a 18 mesi a partire dalla data di definizione della graduatoria definitiva.

Le province provvederanno all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate con le somme derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al paragrafo 8 dell'allegato alla d.g.r. 10890 del 23 dicembre 2009, ovvero con somme che a qualsiasi titolo dovessero rendersi disponibili per medesime finalità.

15. ESECUZIONE LAVORI

I tempi di realizzazione degli investimenti non possono essere superiori a 18 mesi a partire dalla data della comunicazione da parte della Provincia delle opere e/o dotazioni ammesse a finanziamento.

È ammessa, previa richiesta del beneficiario alla Provincia, la concessione di una sola proroga di sei mesi, opportunamente motivata.

Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dei soggetti beneficiari.

Sono altresì fatte salve le previsioni di cui all'art. 27 della l.r. 34/78 e sue successive modifiche e integrazioni.

16. VARIANTI

È consentita la richiesta di una sola variante nel corso della realizzazione del programma d'investimenti, giustificata da aspetti migliorativi e da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma, fermo restando il limite degli investimenti ammessi e il termine per la realizzazione degli investimenti.

Le richieste di variante al programma d'investimenti devono essere presentate alla Provincia competente per territorio.

Eventuali varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso sono ritenute ammissibili ed autorizzabili a consuntivo.

In tutti gli altri casi, la variante deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia competente.

Non sono ammissibili varianti che prevedono l'utilizzo di economie di spesa.

17. RICHIESTA ACCERTAMENTO ESECUZIONE LAVORI

I beneficiari devono fare richiesta di accertamento delle opere eseguite alla Provincia, trasmettendone copia all'Istituto erogante.

L'importo delle opere/attrezzature/macchine ammesse a fi-

nanziamento viene determinato, a seguito del sopralluogo finale delle opere effettivamente eseguite e delle attrezzature/macchine acquistate, sulla base della spesa risultante dalle relative fatture quietanziate, accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, mediante apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Il beneficiario ha l'obbligo di esibire al funzionario incaricato dell'accertamento, che ne acquisisce fotocopia, gli originali delle fatture quietanziate relative agli investimenti eseguiti e ai materiali acquistati, sulle quali viene apposto un timbro di annullamento.

In caso di lavori in economia, l'ammontare dei lavori eseguiti dovrà essere certificato dal direttore dei lavori nella contabilità finale.

18. ACCERTAMENTI FINALI

Al momento dell'accertamento finale, che avviene entro 30 giorni dalla richiesta, il funzionario incaricato verifica:

- il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento dei requisiti previsti dal programma d'investimento;
- la regolare attuazione delle opere e degli acquisti previsti dal programma;
- l'acquisizione del certificato di agibilità per le opere e le dotazioni a tale certificazione soggette, anche mediante la procedura del «silenzio assenso» prevista dalla normativa vigente;
- l'aggiornamento del fascicolo aziendale del SIARL con l'inserimento delle opere eseguite nella sezione «fabbricati».

Il funzionario che esegue l'accertamento finale non deve coincidere con il funzionario istruttore.

Entro 30 giorni dall'accertamento finale, la Provincia trasmette il relativo verbale all'istituto erogante.

A seguito della stipula del contratto definitivo e comunque non oltre 60 giorni dalla ricezione del verbale di accertamento finale l'Istituto erogante richiede alla provincia la liquidazione del contributo regionale.

Nella richiesta di liquidazione deve essere indicato:

- la ragione sociale del beneficiario;
- la partita IVA;
- la residenza fiscale;
- il numero e data della determina provinciale di approvazione del verbale di collaudo e di determinazione del contributo regionale erogabile;
- l'ammontare dell'agevolazione creditizia;
- la data della stipula del contratto definitivo dell'operazione creditizia;
- il totale del concorso regionale attualizzato.

Il concorso regionale sugli interessi corrisponde alla durata del finanziamento prescelto, compresa tra un minimo di 7 anni a un massimo di 15 anni.

In sede di liquidazione si tiene conto dell'eventuale anticipazione erogata ai sensi del precedente punto 10.2.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi viene liquidato in forma attualizzata e in una unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ammortamento.

Il contributo regionale può essere liquidato direttamente al beneficiario, su specifica richiesta dell'Istituto erogante, sottoscritta dal beneficiario medesimo. Nella richiesta devono essere contemporaneamente indicati i dati per la liquidazione.

19. LIMITI, DIVIETI, AMMISSIBILITÀ

L'intervento è ammesso solo per i beneficiari di cui al paragrafo 2 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009 e finalizzato ad assicurare la sostenibilità economica e ambientale degli investimenti aziendali, nonché a migliorare la qualità della vita e della salute dei cittadini.

Gli interventi di cui al paragrafo 7 devono essere dimensionati in base alla capacità produttiva del richiedente al momento della presentazione della domanda.

Per le tipologie di investimento che beneficiano di aiuti concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 800/2008, i beneficiari possono iniziare i lavori anche anteriormente al ricevimento della comunicazione di finanziamento del progetto. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora il progetto non fosse finanziato (in modo parziale o totale).

Gli aiuti possono essere concessi solo per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto e dopo che è stata correttamente presentata la domanda di aiuto.

Per le tipologie di investimento che beneficiano di aiuti concessi ai sensi del Reg. (CE) n. 1857/2006, gli aiuti sono concessi per attività intraprese e servizi ricevuti dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto, nonché dopo che sia stata correttamente presentata una domanda di aiuto e questa sia stata accettata con modalità tali da obbligare l'autorità competente ad accordare l'aiuto, indicando chiaramente l'importo da erogare o le modalità di calcolo dello stesso.

È ammessa la realizzazione di interventi integrativi a impianti agro energetici esistenti, nel rispetto delle premesse e delle finalità di cui al paragrafo 1 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009.

I beneficiari non possono avere ottenuto né ottenere, al medesimo titolo, contributi pubblici per la realizzazione degli interventi oggetto di domanda.

Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà così come previsto dal Reg. (CE) n. 800/08 (G.U. L 214 del 9 agosto 2008) e dal Reg. (CE) n. 1857/06 (G.U.L 358 del 16 dicembre 2006).

Non possono beneficiare della erogazione degli aiuti i beneficiari che al momento dell'accertamento finale sono oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali.

L'erogazione di contributi ai beneficiari del settore latte vaccino e suoi derivati è subordinata alla corretta applicazione del regime delle quote latte e all'esito di eventuali procedimenti in corso o che dovessero essere nel frattempo aperti.

Devono essere rispettate nell'attuazione delle misure di aiuto le condizioni previste rispettivamente dal Reg. (CE) n. 800/08 (G.U. L 214 del 9 agosto 2008) e dal Reg. (CE) n. 1857/06 (G.U. L 358 del 16 dicembre 2006), così come riportate ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.2 dell'allegato alla d.g.r. n. 10890 del 23 dicembre 2009.

20. OBBLIGHI E SANZIONI

Deve essere mantenuta la destinazione d'uso e la perfetta efficienza degli investimenti per almeno 10 anni per le opere e 5 anni per le dotazioni aziendali.

La decorrenza dell'obbligo ha inizio dalla data di compilazione del verbale di accertamento finale.

L'inosservanza delle condizioni e degli impegni, ai quali è subordinata la concessione degli aiuti di cui alla presente circolare, comporta la revoca e/o il recupero dei beneficiari finanziari concessi.

21. CONTROLLI

La Provincia provvede al controllo amministrativo sia del 100% delle domande pervenute che al controllo del 100% dell'attuazione degli investimenti e degli impegni assunti.

Ulteriori controlli, pari ad almeno il 5% dei beneficiari, sono effettuati successivamente all'ultimazione degli investimenti, per la verifica del mantenimento degli obblighi assunti.

Spett.
 Amministrazione Provinciale di
 Istituto erogante

OGGETTO: PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI ADESIONE AL «PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA "NITRATI"» – D.G.R. 23 DICEMBRE 2009, N. 10890.

Il sottoscritto/a nato a il

In qualità di *titolare/legale rappresentante* di: (*contrassegnare la categoria di riferimento*)

- impresa agricola individuale;
- società agricola;
- società agricola cooperativa;
- impresa agricola associata;
- società di capitali operante nel settore delle agroenergie controllate per almeno il 51% da uno o più soggetti agricoli;
- associazione temporanea di impresa (ATI) in cui l'impresa mandataria è un'impresa agricola;
- Consorzio di bonifica;
- Comune;

Denominazione impresa/società e residenza

.....

CHIEDE

di essere ammesso al regime di aiuto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 10890 del 23 dicembre 2009 e relative disposizioni attuative;

A tal fine dichiara di:

- aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione degli aiuti;
- essere a conoscenza del contenuto degli allegati al decreto del presente bando n. e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- non essere oggetto di una procedura di recupero e/o blocco dei titoli aziendali attribuiti per normativa comunitaria;
- ricadere in zona dichiarata vulnerabile ai sensi della d.g.r. n. 3439/2006;
- ricadere in zona dichiarata non vulnerabile ai sensi della d.g.r. n. 3439/2006;
- non avere ottenuto, al medesimo titolo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, contributi da altri Enti pubblici;
- non avere richiesto/avere richiesto, al medesimo titolo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda, contributi da altri Enti pubblici;
- non avere iniziato i lavori e/o acquistato le dotazioni aziendali al momento di presentazione della presente domanda di adesione al bando;
- realizzare gli interventi su terreni condotti *in proprietà/affitto (1)*;
- realizzare gli interventi nel Comune di foglio mapp.;
- autorizzare fin da ora la Provincia di e la Regione Lombardia – ad avere libero accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli appezzamenti e agli impianti dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione e/o sopralluoghi nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli, compresa l'effettuazione di eventuali analisi sulla qualità e composizione dei prodotti derivanti dai trattamenti;
- impegnarsi a non alienare e mantenere in perfetta efficienza e funzionanti le opere per almeno 10 anni e le dotazioni aziendali per almeno 5 anni, oggetto del presente intervento;
- essere/non essere giovane imprenditore agricolo;
- essere impresa economicamente redditizia ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Reg. (CE) 800/2008;
- impegnarsi a presentare al momento dell'accertamento finale copia della comunicazione aggiornata del POA/S.

Capacità professionale

- In quanto giovane imprenditore (età compresa 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti), di impegnarsi a raggiungere il requisito di cui al punto 7.1 entro 3 anni a decorrere dal primo insediamento;

Autorizza ai sensi della legge n. 675/96, l'acquisizione ed il trattamento informativo dei dati contenuti nella presente domanda anche ai fini del controllo da parte degli organi preposti;

Allega:

- copia del fascicolo aziendale aggiornato;
- scheda a: rispetto delle normative in materia di ambiente, sicurezza e igiene dei lavoratori
- scheda b: consumi energetici
- scheda c: relazione tecnica – economica dell'intervento
- scheda e: valutazione per l'attribuzione dei punteggi
- scheda f: scheda intervento comprensoriale (solo se la richiesta riguarda tale tipologia);

Si impegna:

- a inviare la scheda d) preventivo di spesa e il computo metrico entro il 10 settembre 2010;
- a integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra ulteriore eventuale documentazione che sarà richiesta.

..... il

In fede

(1) In caso di affitto allegare assenso della proprietà alla esecuzione degli interventi.

SCHEDA A:**RISPETTO DELLE NORMATIVE IN MATERIA DI AMBIENTE, SICUREZZA E IGIENE DEI LAVORATORI**

Il richiedente si impegna garantire il rispetto nella propria azienda delle sotto elencate disposizioni comunitarie e nazionali in materia di ambiente, sicurezza e igiene dei lavoratori:

<i>Argomento</i>	<i>Contenuto della normativa</i>	<i>Normativa Comunitaria di riferimento</i>
IGIENE E SICUREZZA	<input type="checkbox"/> Igiene e sicurezza	D.lgs. 81/08
	<input type="checkbox"/> Fitofarmaci	D.lgs. 194/95 D.P.R. 290/01
	<input type="checkbox"/> Macchine, impianti e attrezzature	D.lgs. 17/2010
AMBIENTE	<input type="checkbox"/> Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	Dir. 91/676/CEE
	<input type="checkbox"/> Protezione dell'ambiente e, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura	Dir. 86/278/CEE
	<input type="checkbox"/> Rifiuti	Dir. 2006/12/CE
	<input type="checkbox"/> Rifiuti pericolosi	Dir. 2008/98/CE
	<input type="checkbox"/> Imballaggi e rifiuti di imballaggio	Dir. 2008/112/CE
	<input type="checkbox"/> Valutazione di impatto ambientale	Dir. 2003/35/CE

Data

Firma del Richiedente

**SCHEDA B:
CONSUMI ENERGETICI**

Tipologia intervento

Tipologia impianto

Potenze elettriche installate nei processi (KW)	
Agitatori
Pompe
Pre-trattamenti
Ricircolo riscaldamento
Post-trattamenti (separazione solido-liquido)
Altro
.....
.....
Consumi elettrici nei processi (KWh)	
MEDIA ANNUALE	
Agitatori
Pompe
Pre-trattamenti
Ricircolo riscaldamento
Post-trattamenti (separazione solido-liquido)
Altro
Impieghi energia termica (MWh/anno)	
Produzione acqua calda per
Produzione aria calda per
Consumi di processo (riscaldamento digestore)
Abbattimento nitrati
Altro
Energia termica complessivamente prodotta
Percentuale impiego rispetto produzione
Motore	
Potenza (Kwe)
Rendimento
Tipo

Altro:

Data

Firma del Richiedente

Timbro e firma del professionista

SCHEDA C:

RELAZIONE TECNICA-ECONOMICA DELL'INTERVENTO

1 - Richiedente

2 - Tipo di intervento (riferimento paragrafo 3.1 della d.g.r. 8/10890 del 23 dicembre 2009)
Descrizione analitica di tutte le diverse fasi che compongono l'intervento e dei relativi processi (produzione energia, stoccaggi, valorizzazione/contenimento azoto, opere accessorie per la movimentazione degli effluenti, modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento)
.....
.....

3 - Descrizione quali-quantitativa della disponibilità di effluenti di allevamento di produzione aziendale e/o di provenienza extra aziendale (*distinguere per provenienza*)
Percentuali di impiego nel processo agroenergetico
.....
.....

4 - Descrizione quali-quantitativa delle biomasse per usi energetici disponibili aziendali/extra aziendali
.....
.....

5 - Descrizione impianto di produzione energetica e quantificazione dei rispettivi rendimenti/consumi energetici
.....
.....

6 - Descrizione del processo di utilizzazione/riduzione dell'azoto derivante da effluenti di allevamento/digestato e delle percentuali di abbattimento, quantificazione dei rispettivi rendimenti/consumi energetici
.....
.....

Data

Firma del Richiedente

Timbro e firma del professionista

**SCHEDA D:
PREVENTIVO DI SPESA**

Dettaglio dei costi previsti per la realizzazione degli interventi (**impianto energetico, impianto per utilizzazione/riduzione azoto, strutture di stoccaggio e relative coperture, opere accessorie per la movimentazione degli effluenti, macchine e attrezzature per la distribuzione degli effluenti a elevata efficienza fertilizzante e sostenibilità ambientale**)

<i>Tipologia lavori</i>	<i>Modalità esecuzione (2)</i>	<i>Importo spesa</i>
Opere edili		
.....		
.....		
.....		
Opere accessorie per la movimentazione degli effluenti		
.....		
.....		
.....		
Strutture prefabbricate		
.....		
.....		
.....		
Impianti		
.....		
.....		
.....		
Strutture di stoccaggio e coperture		
.....		
.....		
.....		
Macchinari ed attrezzature		
.....		
.....		
.....		
Altro		
.....		
.....		
.....		
Totale parziale		
Spese generali e tecniche	(nei limiti previsti)	
Totale generale della spesa per l'intervento		

Data

Firma del Richiedente

Timbro e firma del professionista

**SCHEDA E:
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI**

AREA DI VALUTAZIONE		DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE
Qualità del progetto (max punti 40)	Introduzione di soluzioni che riducono l'impatto ambientale degli effluenti di allevamento e prevedono la riduzione/valorizzazione del contenuto di azoto e di altre sostanze nutritive	
	Consumi elettrici degli impianti	
	Rendimento energetico degli impianti	
	Cantierabilità del progetto	
	Quantità di effluenti impiegati	
	Progetto che determina un aumento dei posti di lavoro (almeno 1 ULU in più)	
Caratteristiche soggettive del richiedente (max punti 10)	Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli	
	Imprese associate e cooperative	
Zonizzazione (max punti 10)	Impresa situata in zona vulnerabile o con almeno il 50% della superficie agricola impiegata per utilizzazione agronomica ricadente in zona vulnerabile.	
	Impresa situata in zona A (aree urbane)	

Data

Firma del Richiedente

**SCHEDA F:
INTERVENTO COMPENSORIALE**

Richiedente:

1 - Descrizione del comprensorio, descrizione del progetto comprensoriale, analisi economica dei costi, descrizione dei rapporti di conferimento e dei rispettivi corrispettivi economici

.....

.....

2 - Gestione effluenti di allevamento

Descrizione analitica di tutte le diverse fasi che riguardano la movimentazione degli effluenti di allevamento e dei relativi tempi (acquisizione, stoccaggio, processi di valorizzazione/contenimento azoto, restituzione/delocalizzazione, modalità di distribuzione)

.....

.....

3 - Descrizione quali-quantitativa della disponibilità di effluenti di allevamento distinta per aziende aderenti

.....

.....

4 - Descrizione analitica del processo di utilizzazione/riduzione dell'azoto derivante da effluenti di allevamento/digestato, delle percentuali di abbattimento, dei rispettivi rendimenti/consumi energetici

.....

.....

Data

Firma del Richiedente

Timbro e firma del professionista

